



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 23/06/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare di 4 buoni fruttiferi postali ordinari, di cui 3 appartenenti alla serie P, modificata in Q/P (nn. 000.218, 000.219 e 000.304), del valore di L 250.00 ciascuno, emessi tra il giugno e l'agosto del 1987 e rimborsati rispettivamente il 25.02.2014, il 17.02.2014 e il 3.03.2014, e 1, appartenente alla serie O, successivamente modificata in P/O (n. 000.947), del valore di L 500.000, emesso il 5.11.1984 e liquidato il 20.03.2014.

Lamenta che, in sede di liquidazione, l'intermediario avrebbe corrisposto gli interessi secondo le condizioni indicate nel timbro stampato sul retro dei titoli e "sovrapposto alla tabella originaria", e non secondo quanto previsto sulle stampigliature originarie dei buoni, riconoscendo quindi una somma inferiore rispetto alle condizioni originariamente da lui accettate e sottoscritte. In particolare, precisa che il timbro apposto dalla resistente sul retro dei buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 20° al 30° anno, ingenerando così un falso affidamento nel sottoscrittore. Ritiene pertanto che per il periodo indicato non sia ammissibile l'eterointegrazione del contratto concluso tra le parti e che dovrebbero essergli riconosciute le condizioni descritte sui titoli stessi. Con riferimento ai buoni nn. 218 e 219 fa inoltre presente di averne richiesto copia all'intermediario con il reclamo, ma di non avere ricevuto alcun riscontro. Ritiene comunque "incontestabile" la loro appartenenza alla serie Q/P, nonostante le ricevute di rimborso indichino la sola lettera Q, trattandosi di buoni emessi presso il medesimo ufficio e nella stessa data di quelli intestati alla sorella, già oggetto della decisione n. 23825 del 2019 del Collegio di



Bari. Chiede, pertanto, in via preliminare, di *“ordinare all’intermediario il deposito di copia dei BFP di cui ai numeri 000.218 e 000.219 solo laddove lo ritenesse necessario”* e, nel merito, *“valutandone la condotta in caso di omissione”*, di *“a) accogliere il presente ricorso, riconoscendo al ricorrente i rendimenti dal 20° al 30° anno, o all’anno e bimestre di rimborso anticipato, secondo la tabella originaria per ciascuno dei BFP da lui sottoscritti (al netto delle ritenute fiscali al tempo vigenti, ove dovute) maggiorati degli interessi maturati dalla inesatta liquidazione all’effettivo soddisfo; b) (di) disporre che l’intermediario produca all’atto della liquidazione il dettaglio del calcolo eseguito, per le legittime verifiche del caso; c) (di) rimborsare la spesa occorsa per questo intervento legale pari ad euro 1.453,14 (come da nota all.) o a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa [...].”*

L’intermediario, costituitosi, chiarisce anzitutto che ai sensi dell’art. 173 del D.P.R. 156 del 1973, le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte *“con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale”* e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*. Fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli cartacei della serie “P”, aggiornati con l’indicazione “Q/P”, sul fronte, e con la tabella indicante i nuovi tassi d’interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale, sul retro, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5 del citato decreto. Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *“un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*. Sostiene che il decreto non avrebbe previsto che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l’indicazione dell’importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato. Al riguardo specifica che l’art. 5 stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi. Reputa, pertanto, di avere corrisposto alla sottoscrittrice *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate. Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che il ricorrente *“sin dalla data del rilascio”* dei buoni sarebbe stato a conoscenza della loro appartenenza alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio. Chiarisce che il timbro *“si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”*, essendo *“irragionevole”* ritenere che la stampigliatura apposta sui buoni si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“di una parte dell’ultima riga di tale sottostante scritta”*. Sul punto, richiama la sentenza n. 5025 del 2019 della Corte d’Appello di Milano e la pronuncia n. 3963 del 2019 della Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve *“pienamente”* alla funzione di trasparenza. Afferma che la richiamata sentenza di legittimità, *“nel riaffermare la piena legittimità dell’impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”*. Reputa, pertanto, che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errerebbero nell’affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al



periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *“falso affidamento nel ricorrente”*. Sottolinea che tali decisioni non avrebbero considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi. Aggiunge, inoltre, che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979 del 2007 delle Sezioni Unite, relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso. A supporto della sua posizione, richiama diversa giurisprudenza di merito, oltreché la già citata sentenza n. 3963 del 2019 della Cassazione e le decisioni n. 7859 del 2019 del Collegio di Napoli e n. 7885 del 2019 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte. Richiama altresì la sentenza n. 26 del 2020 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione. Chiede, pertanto il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce che il timbro apposto sul retro dei buoni non indica nulla riguardo al rendimento dal 21° al 30° anno e che la mancata comunicazione all'interessato della modifica dei rendimenti, *“oltre ad aver ingenerato l'affidamento, ha rappresentato violazione degli obblighi contrattuali e del principio di buona fede contrattuale, impedendo l'esercizio del diritto di recesso”*. Contesta inoltre la giurisprudenza citata dall'intermediario nelle sue difese, sia quella di merito, sia quella di legittimità, sia quella dell'Arbitro, riferendosi la resistente a decisioni emesse su questioni diverse da quelle oggetto di ricorso. Aggiunge che l'orientamento consolidato è a favore del ricorrente. Infine, fa presente che l'intermediario non avrebbe eccepito nulla sia per quanto riguarda la richiesta di consegna della copia dei buoni che con riferimento al buono appartenente alla serie P/O. Insiste pertanto per l'accoglimento della propria domanda e per il riconoscimento delle spese legali, che ritiene dovute in considerazione della condotta *“ostativa”* della resistente, dell'omessa produzione documentale più volte richiesta e della complessità della materia, aggravata dalla mole di documentazione prodotta dall'intermediario in sede di controdeduzioni. Con riferimento alle spese legali, chiede in via subordinata il riconoscimento di € 945,32 e, in via residuale, il riconoscimento della somma che sarà ritenuta equa.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di quattro buoni intestati al ricorrente, di cui 3 emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 ed appartenenti alle serie “Q/P” e 1 emesso prima dell'entrata in vigore del suddetto D.M. e appartenente alla serie “P/O”. In particolare, il ricorrente contesta per tutti i buoni il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

In via generale, si deve osservare che il contenzioso relativo al rendimento dei buoni fruttiferi è anzitutto incentrato sulla opponibilità al titolare del buono della modifica dei tassi, diversi da quelli riportati sul titolo. La disciplina di riferimento è contenuta in fonti di rango primario e subprimario, le quali rispettivamente legittimano e contengono la modificazione dei tassi di interesse applicabili anche in corso di rapporto: segnatamente, l'art. 172 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il quale prevedeva che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro del Tesoro potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie, e i successivi



decreti del Ministro del Tesoro che, istituendo nuove serie, hanno esteso i tassi per esse previsti anche alle precedenti, pure se peggiorativi per il titolare del buono rispetto alle condizioni originariamente pattuite.

Invero, non si dubita della legittimità in astratto della modificazione in *peius* dei tassi, anche in corso di rapporto, introdotte a opera del sopraggiunto decreto del Ministro del Tesoro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità di dette modificazioni *“deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto”* (cfr. Cass., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979). Parimenti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, non andrebbe censurata la condotta dell'intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che *“la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato”* (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013).

Nel caso di specie, uno dei buoni oggetto di contestazione ha visto la modificazione del proprio rendimento successivamente alla sua emissione, per via di eterointegrazione da parte del d.m. 13.06.1986. Si tratta, segnatamente, del buono n. 000.947 emesso sul modulo cartaceo della serie “O” e riportante sia il timbro con la dicitura *“Serie P/O”*, sia quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso, in applicazione di quanto disposto dall'art. 5 del D.M. del Tesoro 16 giugno 1984. Il Collegio, pertanto, reputa che la condotta tenuta dall'intermediario, che ha applicato i nuovi tassi introdotti dal d.m. del 1986, sia stata conforme al diritto e che, perciò, la richiesta di rimborso formulata dal ricorrente, seppure limitata agli ultimi 10 anni di vita dei buoni, non meriti di essere accolta, in linea con il richiamato costante orientamento sia dell'Arbitro sia della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito dalla stessa Cassazione con la pronuncia n. 3963 del 2019, che ha confermato che nelle ipotesi di modifica delle condizioni economiche in corso di rapporto *“la conoscenza di tale circostanza è (comunque) affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”* (Cass., Sez. un., 11.02.2019, n. 3963).

Con riferimento ai buoni Buoni nn. 000.218, 000.219 e 000.304, il Collegio fa presente in via preliminare che non è in atti copia dei titoli. Il ricorrente ne ha richiesta la produzione all'intermediario, ma tale richiesta è rimasta disattesa. Ha però prodotto la ricevuta di rimborso di entrambi i titoli, da cui risulta la data di emissione e la serie di appartenenza. L'intermediario, peraltro, non ne ha contestato la titolarità da parte del ricorrente e ha confermato l'emissione dei buoni su titoli cartacei della serie “P” e l'apposizione, sul retro dei titoli, della stampigliatura con i tassi di rendimento della serie “Q”, relativa al periodo compreso tra il 1° e il 20° anno. Il Collegio, pertanto, reputa di potere procedere nel merito. Con riguardo ai menzionati buoni, non si è di fronte a una ipotesi di modificazione dei tassi in corso di rapporto, bensì a una ipotesi di utilizzo da parte dell'intermediario di moduli appartenenti a una precedente serie, rinominati per mezzo di una nuova timbratura. Segnatamente, nel caso di specie l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, secondo il quale *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986 .Per questi ultimi*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Il Collegio osserva che il timbro apposto sui buoni nulla dispone, tuttavia, con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. Secondo l'orientamento dell'Arbitro, quando il timbro apposto dall'intermediario nulla preveda per gli ultimi 10 anni di vita del buono, le condizioni di rimborso di nuova introduzione non sono opponibili al cliente. Ciò, in quanto la circostanza che il timbro apposto sul buono e indicante i nuovi rendimenti introdotti dal d.m. del 1986 riguardi esclusivamente i suoi primi venti anni di vita è idonea a ingenerare nel medesimo cliente il legittimo affidamento in ordine alla applicabilità, per i 10 anni successivi, dei tassi più favorevoli riportati sul buono medesimo, con conseguente disapplicazione dei tassi legali (da ultimo, Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020).

In linea con l'orientamento dell'Arbitro, pertanto, il Collegio reputa che l'intermediario abbia legittimamente applicato i tassi della serie Q per il periodo che va dal 1° al 20° anno di vita dei buoni e che, invece, lo stesso avrebbe dovuto applicare i tassi originari per i successivi 10 anni. Il ricorrente, pertanto, ha diritto a vedersi riconoscere la differenza tra quanto già riscosso e quanto gli sarebbe spettato ove, per il terzo decennio successivo all'emissione, gli fossero stati applicati i tassi in origine previsti dai titoli. (Cfr., Coll. Bari, decisione n. 3232 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 2571 del 2018; Coll. Roma, decisione n. 8791 del 2017).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali della serie Q/P, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi, oltre interessi legali dalla data del reclamo al soddisfo.

Non accoglie per il resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS